



# COMUNE di FROSSASCO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis, 10 – CAP 10060

Tel 0121 352104 Fax 0121 352010 email:

[polizia@comunefrossasco.it](mailto:polizia@comunefrossasco.it) – [comune.frossasco.to@legalmail.it](mailto:comune.frossasco.to@legalmail.it)

[www.comunefrossasco.it](http://www.comunefrossasco.it)

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 08/2020

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

### IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lett q e 118 della Costituzione;

visto l'articolo 50 comma 5 del D.lgs 267/2000;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020;

preso atto che nelle giornate del 22 e 23 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da coronavirus COVID 19 inerenti i territori limitrofi al Comune di Frossasco;

considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto piemontese e che non può escludersi il coinvolgimento del territorio comunale in assenza di immediate misure di contenimento;

preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministro della Salute d'intesa con il presidente della Regione Piemonte con la quale si ordina:

- a) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;
- b) la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;
- c) le sospensioni dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- d) la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) la previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui all'articolo 50 del D.lgs 267/2000 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio; valutare le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

### **ORDINA**

Ad integrazione delle suddette previsioni di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23/02/2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, la sospensione su tutto il territorio comunale, dalla data odierna e sino a tutto il 29 febbraio 2020:

- 1) di tutte le attività ludico-sportive extrascolastiche e dell'attività in tutti gli impianti sportivi comunali, comprese le palestre comunali e della Città Metropolitana;
- 2) di ogni attività presso i centri di incontro, ivi compreso il "centro anziani" e l'attività presso i centri "Università della terza età";
- 3) di ogni attività svolta all'interno di locali di aggregazione di proprietà comunale.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmesse al Prefetto di Torino, al servizio Polizia Locale, al Comando Carabinieri della compagnia di Pinerolo.

L'inosservanza della presente è punita ai sensi dell'articolo 650 del C.P.

La Polizia Locale e gli Agenti ed Ufficiali delle forze di polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza;

ai sensi dell'articolo 3 della L. 241/1990 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo comune, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni;
- ricorso al Prefetto di Torino nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza.

Frossasco, 24 febbraio 2020

Il Sindaco

f.to in originale Dott. Ing. Federico Comba